REGOLAMENTO (CEE) N. 3439/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le imortazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1),

vista la proposta presentata alla Commissione previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

consierando che, alla fine dell'aprile 1980, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla International Rayon and Synthetic Fibres Committee (CIRFS) a nome dei produttori che rappresentano quasi tutta la produzione comunitaria di filati di poliestere ; che nella denuncia venivano comprovati l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti simili originari degli Stati Uniti d'America, nonché il notevole pregiudizio da esse derivante specialmente in Italia e nel Regno Unito ;

considerando che, poiché gli elementi suddetti erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine, la Commissione ha pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2), un avviso di apertura di procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America ed ha avviato l'indagine a livello comunitario ;

considerando che, ai fini di una prima valutazione del margine di dumping e della portata del pregiudizio, la Commissione ha eseguito controlli in loco presso gli esportatori notoriamente interessati ed i principali produttori comunitari ricorrenti ;

considerando che, avendo l'esame preliminare dei fatti dimostrato l'esistenza di un dumping, fatta eccezione per un esportatore, per il quale non è stato accertato il margine di dumping, e di elementi di prova sufficienti a rivelare la presenza di un pregiudizio, nonché la necessità di un'azione immediata per tutelare gli interessi della Comunità, la Commissione ha istituito con regolamento (CEE) n. 2297/80 (3) un dazio antidumping provvisorio su taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America ;

considerando che successivamente con regolamento (CEE) n. 2695/80 (4) la Commissione ha escluso la Macfield Texturing Inc. e la Unifi Inc. dall'applicazione del dazio provvisorio ;

considerando inoltre che, con regolamento (CEE) n. 2843/80 (5) la Commissione ha successivamente escluso le importazioni di filo da cucire, composto di filati ritorti o ritorti su ritorto, dalla procedura antidumping riguardante le importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America ;

considerando che, durante il successivo esame dei fatti, completato dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate hanno avuto l'occasione di fare conoscere il loro parere per iscritto, di essere ascoltate dalla Commissione e di sviluppare oralmente il loro punto di vista, di prendere visione delle informazioni non riservate rilevanti per la difesa dei loro interessi e di essere informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base a cui s'intendeva prendere la decisione definitiva ; che i produttori della Comunità e alcuni produttori ed esportatori americani nonché importatori si sono avvalsi di questa possibilità, esponendo per iscritto ed oralmente i loro punti di vista ; che la Commissione ha svolto ulteriori controlli negli Stati Uniti d'America presso gli uffici della Burlington Inc., Greensboro, North Carolina, Carter Moore and Co. Inc., New-York, NY, Collins and Aikman Corp., Graham, North Carolina, E I Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware, Meyers Fibers Company, Willow Grove, Pennsylvania, Spectrum Inc., Kings Mountain, North Carolina, Titan Textile Inc., Patterson, New Jersey e Uni-Tex International New York, NY ;

considerando che, in merito al filato non testurizzato, allo scopo di determinare definitivamente l'esistenza o meno di pratiche di dumping, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione nella Comunità, nel periodo dell'inchiesta di cui sopra, vale a dire dal

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 129 del 30. 5. 1980, pag. 2.
(3) GU n. L 231 del 2. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 279 del 23. 10. 1980, pag. 18.
(5) GU n. L 294 del 4. 11. 1980, pag. 5.

1° maggio 1979 al 30 aprile 1980, delle Burlington Inc., E I Du Pont de Nemours and Company e Meyers Fibers Company con i prezzi interni praticati sul mercato statunitense oppure con il valore costruito, quando le vendite sono state effettuate in perdita, oppure quando non vi sono vendite di un prodotto analogo sul mercato interno ; che il valore costruito è stato determinato sulla base del costo di produzione dei fabbricanti in questione con un riguardevole margine di profitto fissato al 3 % ; che si è tenuto conto, se del caso, delle differenze che possono incidere sulla confrontabilità del prezzo, quali le differenze nei noli e nei termini di pagamento ; che, di conseguenza, non è stato possibile riscontrare alcuna pratica di dumping a carico della Meyers Fibers Company e che il margine medio ponderato di dumping determinato per le esportazioni delle Burlington Inc., ed E I Du Pont de Nemours and Company è pari allo 0,2 %, ciò che nella fattispecie può essere ritenuto minimo ;

considerando che dall'esame preliminare riguardante la Monsanto Textile Company è risultato un margine medio ponderato di dumping del 15,6 % per le sue esportazioni nella Comunità ; che in mancanza di qualsiasi rimostranza da parte della Monsanto o di nuove informazioni riguardanti il valore normale, il margine di dumping è stato fissato definitivamente al 15,6 % per questa società ; che le Uni-tex International, che non vende filati non testurizzati sul mercato interno degli Stati Uniti, riceve le quantità che esporta nella CEE principalmente dalla Monsanto Textile Company ; che le informazioni utilizzate per il calcolo del margine di dumping della Monsanto sono da considerarsi la migliore prova disponibile per quando riguarda i calcoli delle esportazioni della Unitex e delle altre esportazioni statunitensi di filati non testurizzati nella CEE, fatta eccezione per la Eastman Chemical International Company per la quale il margine medio ponderato di dumping del 13,7 %, risultante dall'esame preliminare e mai contestato successivamente dalla società, è considerato stabilito definitivamente, nonché per quelle società elencate in precedenza ;

considerando che, per quanto riguarda i filati testurizzati, la Commissione ha condotto un'indagine successiva all'applicazione del dazio antidumping provvisorio ai produttori indipendenti di questo prodotto notoriamente interessati e che hanno offerto la loro collaborazione ; che, in questo contesto, si deve tener presente che secondo il ricorrente il filato testurizzato è stato venduto in perdita sul mercato interno degli Stati Uniti e che quindi il valore normale dovrebbe essere basato sul valore costruito ; che l'indagine ha dimostrato che i produttori visitati non hanno venduto filato testurizzato ad un prezzo inferiore ai costi fissi e variabili sostenuti per la produzione e che quindi le affermazioni del ricorrente non erano esatte ; che, di conseguenza, le loro vendite sono state considerate effettuate nel corso delle normali operazioni commerciali e che il valore normale del filato testurizzato esportato da essi nella Comunità era basato sui prezzi interni USA ; che questi prezzi interni sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione nella Comunità tenendo conto, se del caso, delle differenze che influiscono sulla confrontabilità dei prezzi, quali le differenze di qualità e delle condizioni e termini di vendita, vale a dire noli e termini di pagamento ;

considerando che dall'esame definitivo non è risultata l'esistenza di un dumping nel caos delle esportazioni della Carter Moore and Co., mentre sono stati riscontrati margini medi ponderati di dumping dello 0,5 % per la Burlington Inc. e dell'1,2 % per la Titan Textile Inc., che possono essere considerati minimi ;

considerando per quanto riguarda le esportazioni americane di filati testurizzati diversi da quelli delle società succitate, la Commissione ha dovuto tener conto dell'affermazione del ricorrente secondo la quale dette esportazioni erano costituite da prodotti manufatti da produttori integrati cioè quelli che producono filati non testurizzati e successivamente li testurizzano, che vendono il loro prodotto negli Stati Uniti d'America a prezzi inferiori al costo di produzione, nonché da prodotti manufatti da fabbricanti indipendenti ; che, in mancanza di qualsiasi collaborazione da parte degli esportatori interessati, la Commissione ha considerato, allo scopo di stabilire il margine medio di dumping, che aliquote uguali delle esportazioni in questione sono state manufatte da produttori integrati ed indipendenti ;

considerando che i produttori integrati hanno rifiutato di divulgare qualsiasi elemento riguardante i costi di produzione o hanno dichiarato di non esportare direttamente nella Comunità oppure non si sono fatti conoscere dalla Commissione ;

considerando che la Commissione ha dovuto quindi prendere la propria decisione definitiva per quando riguarda le esportazioni di filato testurizzato di questi produttori sui dati disponibili, ovvero contenuti nella denuncia ; che, di conseguenza, essa ha concluso che le vendite di questi produttori sul mercato interno sono state effettuate in perdita durante il periodo dell'inchiesta di cui sopra ;

considerando che la Commissione ha pertanto considerato queste vendite come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ed ha calcolato un valore costruito basandosi sui dati disponibili per i filati non testurizzati forniti dai ricorrenti e comprendenti i costi dei materiali, della lavorazione e le spese generali, nonché un ragionevole margine di profitto fissato al 3 % ;

considerando che il valore calcolato in tal modo è stato confrontato a livello fob con i prezzi di esportazione per le spedizioni nella CEE effettuate durante il periodo dell'inchiesta, fissati durante i controlli presso i principali esportatori di filato testurizzato ;

considerando che il margine di dumping stabilito definitivamente per tutte le esportazioni di filato testurizzato, considerato come prodotto da società integrate, è del 23,1 % ;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni considerate come manufatte da produttori indipendenti, sconosciuti alla Commissione oppure che non hanno pienamente collaborato all'inchiesta, il margine di dumping medio del 9,6 % risultante dall'indagine preliminare e mai contestato successivamente è considerato come stabilito definitivamente ;

considerando che, se si tiene conto dei succitati fattori, il margine medio di dumping per il filato testurizzato, eccezione fatta per quelle società elencate in precedenza, è fissato definitivamente ad un livello del 16,4 % ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, la Commissione deve tener conto del fatto che, benché il prodotto oggetto di dumping sia classificato come filato non testurizzato o testurizzato, in base a recenti innovazioni tecnologiche nel settore della produzione di filati di poliestere, un'ampia proporzione del filato importato nella CEE è costituita da filato parzialmente orientato (POY), che rappresenta uno stadio intermedio di produzione fra filato non testurizzato e testurizzato ; che per questa ragione è opportuno considerare insieme il filato non testurizzato e quello testurizzato nel determinare il pregiudizio ;

considerando che, per quanto riguarda gli elementi che incidono sul calcolo del pregiudizio, sono stati raccolti nuovi dati secondo i quali le importazioni nella Comunità di filato non testurizzato parzialmente orientato e di filato testurizzato originari degli Stati Uniti d'America ammontavano a 18 004 tonnellate nei primi sei mesi del 1980, con un aumento dell'88,1 % rispetto al corrispondente periodo del 1979 ; che la quota di mercato americana è aumentata dal 6,4 % nei primi sei mesi del 1979 al 15,1 % nel corrispondente periodo del 1980 ; che le importazioni di filato non testurizzato sono aumentate soprattutto nel Regno Unito, in Belgio e nel Lussemburgo dove le importazioni statunitensi hanno raggiunto una quota di mercato del 47,6 % e 50,4 % rispettivamente nella prima metà del 1980 ; che per il filato testurizzato l'aumento maggiore delle importazioni americane è stato registrato in Italia, in Belgio e nel Lussemburgo dove la quota di mercato statunitense è aumentata rispettivamente dal 6,7 % e 1,1 % nel 1979 al 16,8 % e 26,8 % nella prima metà del 1980 ;

considerando che per quanto riguarda gli altri elementi per la determinazione del pregiudizio, gli ultimi dati disponibili sui primi sei mesi del 1980 e relativi alla produzione ed all'utilizzazione delle capacità di produzione e ai risultati finanziari e alla situazione dell'occupazione dei produttori comunitari hanno confermato la precedente determinazione ; che la Commissione non ha ricevuto nuove informazioni né sono stati ad essa sottoposti ulteriori argomenti che possano alterare detta determinazione ;

considerando che nel tener conto dei fatti stabiliti definitivamente è stato esaminato anzitutto l'effetto globale di tutte le importazioni di filato non testurizzato e testurizzato dagli Stati Uniti d'America sull'industria interessata ; che, circa un terzo di queste importazioni nella Comunità non sono state effettuate a prezzi di dumping per cui si è giunti alla conclusione che almeno due terzi delle conseguenze registrate può essere attribuito alle importazioni effettuate in dumping e che ciò dev'essere considerato come danno materiale, se considerato isolatamente ;

considerando quindi che la tutela degli interessi comunitari richiede una riscossione definitiva degli importi versati a titolo di garanzia per dazio provvisorio nei confronti di taluni tipi di filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America e l'istituzione di un dazio antidumping definitivo del 16,4 % sul filato testurizzato e del 15,6 % sul filato non testurizzato ; che il dazio antidumping definitivo dev'essere limitato al 13,7 % per quanto riguarda la Eastman Chemical International ; che non si può applicare una riscossione definitiva o un dazio definitivo a quelle società le cui esportazioni non sono state oggetto di dumping o hanno un margine di dumping minimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo su taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America che rientrano nelle sottovoci ex 51.01 A della tariffa doganale comune corrispondente ai codici Nimexe 51.01-23, 25, 26 e 28.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è la seguente :

a) per filati testurizzati di cui al codice Nimexe 51.01-23, 16,4 % ;

b) per filati non testurizzati che rientrano nei codici Nimexe 51.01-25, 26 e 28, 15,6 % eccettuato il filato non testurizzato prodotto ed esportato dalla Eastman Chemical International Company, Kingsport, Tennessee per il quale l'aliquota del dazio è del 13,7 %.

3. Il dazio dev'essere calcolato sulla base del valore dichiarato in conformità del regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti [1].

4. Le disposizioni in vigore riguardanti i dazi doganali si applicano pure a questo dazio.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo di garanzia per dazio provvisorio a norma del regolamenti (CEE) n. 2297/80 modificato dai regolamenti (CEE) n. 2695/80 e (CEE) n. 2843/80 dovranno essere riscossi definitivamente.

Articolo 3

Il dazio definitivo istituito con l'articolo 1 e la riscossione definitiva disposta all'articolo 2 non si applicano :

a) al filato testurizzato prodotto ed esportato da Burlington Inc., Greensboro, North Carolina, Carter Moore and Co. Inc., New-York, NY, Collins and Aikman Corp., Graham, North Carolina, Macfiels Texturing Inc., Madison, North Carolina, Meyers Fibers Company, Willow Grove, Pennsylvania, Spectrum Inc., Kings Mountain, North Carolina, Titan Textile Inc., Patterson, New Jersey, Unifi Inc., Greensboro, North Carolina e Uni-Tex International, New-York, NY ;

b) al filato non testurizzato prodotto ed esportato dalla Burlington Inc., E I Du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware e Meyers Fibers Company ;

c) ai cucirini, composti da filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono anche alle seguenti condizioni :

   i) disposti su un supporto (bobine, tubi, ecc.) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g ;

   ii) apprettati ;

   iii) torsione finale « Z ».

Articolo 4

Il presente regolamento deve entrare in vigore il 3 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

---

[1] GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.